

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5636 del 05/12/2019
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA OVAS S.R.L. PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SOLIGNANO VIA FONDOVALLE, 29 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP N. 55/2019
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5805 del 05/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno cinque DICEMBRE 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Solignano;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n.106/2018;
- la nomina conferita con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871 del 29/10/2019;

PREMESSO CHE:

l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Solignano con Provvedimento unico n. 01/2016 del 28/05/2016, alla Ditta OVAS S.R.L. con sede legale e stabilimento siti in Comune di Solignano (PR) via Fondovalle, n. 29, CAP 43046, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Solignano in data 24/07/2019 Prot. SUAP n.3687, acquisita al protocollo n. PG/2019/116795 del 24/07/2019, presentata dalla Ditta OVAS S.R.L., nella persona del Sig. Roberto Biasoli in qualità di Direttore di stabilimento avente sede legale e stabilimento siti in Comune di Solignano (PR) via Fondovalle, n. 29 CAP 43046, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta chiede la modifica sostanziale;
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta dichiara il proseguimento senza modifiche e l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo;
- che l'attività principale dichiarata dalla Ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "Produzione stampi metallici per industria vetraria";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

- la richiesta di parere di Arpae SAC di Parma formulata con note prot. PG/2019/119422 del 30/07/2019 e prot. n. PG/2019/119416 del 30/07/2019,;
- il parere per quanto di competenza del Comune di Solignano del 21/08/2019 prot. n. 4110, acquisito al protocollo Arpae n. PG/2019/129890 del 21/08/2019, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- relazione tecnica favorevole con prescrizione in merito alle emissioni in atmosfera di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest (Arpae ST) di Parma prot. n. PG/2019/133866 del 29/08/2019 ed allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- il sollecito di Arpae SAC prot. n. PG/2019/175789 del 14/11/2019;
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA prot. n. 75688 del 22/11/2019 ed acquisito a protocollo Arpae n. PG/2019/180755 del 22/11/2019, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, **l'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2016-1190 del 26/04/2016**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Solignano con Provvedimento unico n. 01/2016 del 28/05/2016, alla Ditta OVAS S.R.L., con Direttore di stabilimento il Sig. Roberto Biasoli con sede legale e stabilimento siti in Comune di Solignano (PR) via Fondovalle, n. 29 CAP 43046, relativamente all'esercizio dell'attività di "Produzione stampi metallici per industria vetraria", **per il titolo abilitativo sotto elencato:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

ed esclusivamente nel seguente modo, come da istanza pervenuta, precisando che quanto di seguito riportato sostituisce integralmente le medesime parti **dell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2016-1190 del 26/04/2016**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Solignano con Provvedimento unico n. 01/2016 del 28/05/2016.

"...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Solignano prot. n. 4110 del 21/08/2019 e nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PG/2019/133866 del 29/08/2019 e nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018 parte integrante della stessa relazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

...";

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2016-1190 del 26/04/2016**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Solignano con Provvedimento unico n. 01/2016 del 28/05/2016.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2016-**

1190 del 26/04/2016, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Solignano con Provvedimento unico n. 01/2016 del 28/05/2016.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP del Comune di Solignano. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Solignano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Solignano ed AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Solignano all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 fino al 31/10/2019 è stata Beatrice Anelli, dal 01/11/2019 è Stefania Galasso.

Rif. Sinadoc: 22672/2019

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

16/2019/129890 DEL 21/8/2019



COMUNE DI SOLIGNANO

PROVINCIA DI PARMA

AREA TECNICA

Prot. 4110 / 2019

Solignano, 21/08/2019

Sinadoc n.2019/22672

Pratica Suap n. 55/2019 del 17.07.2019 prot. n. 3554

Spett.le AGENZIA REGIONALE ARPAE - SAC

Piazzale della Pace n. 1

43123 Parma

inviata tramite pec

aoopr@cert.arpa.emr.it

e p.c.. al RESPONSABILE SPORTELLO UNICO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE SOLIGNANO

Piazza U. Bertoli n. 1

43040 SOLIGNANO (PR)

inviata tramite pec

protocollo@postacert.comune.solignano.pr.it

Oggetto: Sinadoc n. 2019/22672 - Pratica SUAP n. 55/2019 pervenuta il 25/07/2019 prot. 3699 intestata alla Ditta OVAS S.p.A. per "Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59" per l'attività di produzione stampi metallici per industria vetraria, posto Comune di Solignano, Via Fondovalle n. 29 - comunicazione

VISTI:

- La trasmissione della pratica da parte del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive di Solignano pervenuta in data 25/07/2019 prot. 3699;
- la richiesta di pareri N.ro 119422/2019 del 30/07/2019 pervenuta da parte di ARPAE in data 30/07/2019 prot. 3802 in merito alle matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico;
- l'Istanza per modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale in merito alle emissioni in atmosfera e la documentazione allegata, pervenuta il 25/07/2019 prot. 3699 – pratica SUAP n. 55/2019 del 17/07/2019 - presentata dalla Ditta OVAS S.p.A. C.F./p.iva 02742760347 con sede legale in Solignano, Via Fondovalle n. 29 rappresentata dal direttore di stabilimento Roberto Biasioli C.F. BSLRRT65R27H720K per "Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59" per l'attività di produzione stampi metallici per industria vetraria, nell'immobile identificato al Catasto del Comune di Solignano al foglio 65 mapp. 427;

CONSIDERATO che l'istanza di cui sopra prevede il proseguimento senza modifica per gli scarichi di acque reflue e per l'impatto acustico, relativamente al quale è resa la dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio rispetto al precedente titolo abilitativo;

PRESO ATTO, inoltre, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non superamento dei limiti di immissione acustica ai sensi art. 8 comma 5 della legge 447/1995 ai sensi art. 4 commi 1 e 2 del DPR 227/2011 sottoscritta dal direttore di stabilimento Roberto Biasioli;

VISTI:

- la descrizione ciclo produttivo;
- lo schema semplificato del processo;



COMUNE DI SOLIGNANO

PROVINCIA DI PARMA

AREA TECNICA

- la scheda C;

DATO ATTO che:

- l'area interessata dallo stabilimento è classificata dalla vigente classificazione acustica del territorio comunale come Zona V "aree prevalentemente industriali-artigianali con limitata presenza di attività terziarie e abitazioni" ;

- l'area interessata dallo stabilimento è classificata dal PRG vigente (foglio 65 mapp. 427) nella tavola 19 Zona Territoriale Omogenea D – di completamento;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

per quanto di competenza,

SI COMUNICA

la compatibilità edilizia ed urbanistica delle modifiche richieste in particolare:

Per la matrice rumore : nulla osta in quanto è dichiarato il proseguimento senza modifiche rispetto a quanto già autorizzato;

Per le emissioni in atmosfera: non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per le emissioni in atmosfera E01 e E02 che subiscono modifica sostanziale ed E07 che subisce modifiche non sostanziali nel rispetto di tutte le prescrizioni eventualmente imposte da Arpa;

Inoltre si comunica

- che è necessario presentare adeguato titolo abilitativo o comunicazione di inizio attività ai sensi della vigente normativa in materia edilizia, se le modifiche impiantistiche prevedono interventi edilizi nello stabilimento.
- che per tutto quanto non espressamente richiamato troveranno applicazione le norme generali e regionali;
- che l'autorizzazione non pregiudica eventuali diritti di terzi;

Distinti saluti



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E AMBIENTE

(arch. Patrizia Arduini)

Allegato 2

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R.13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 55/2019 del Comune di Solignano (Parma).

Relazione Tecnica

Ditta: **OVAS S.r.l.**

sede legale e stabilimento in via Fondovalle n. 29, Comune di Solignano (Parma)

Dall'esamina della documentazione in oggetto, relativa alla modifica sostanziale dell' A.U.A. rilasciata con Provvedimento Conclusivo del SUAP del Comune di Solignano n. 01/2016 del 28/05/2016 e s.m.i. di seguito si esprime la valutazione di competenza in relazione alla modifica proposta per la matrice emissioni in atmosfera.

Matrice emissioni in atmosfera

Considerato che:

1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento Unico del SUAP del Comune di Solignano n. 01/2016 del 28/05/2016 e s.m.i. (DET-AMB-2016-1190 del 26/04/2016) ;
2. l'attività industriale prevede **“produzione stampi metallici per l'industria vetraria”**;
3. le modifiche richieste riguardano:
 - l'incremento dei tempi di utilizzo da 18 ore/giorno a 24 ore/giorno per il punto di emissione autorizzato E02;
 - sostituzione del sistema di abbattimento a servizio dell'emissione E01 e modifica del valore di portata;
4. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
5. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
6. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
7. è stata dichiarata la presenza di impianto termico civile soggetto al Titolo II della Parte V del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e più precisamente:
 - a. **EMISSIONE E7: - “Caldia a GPL”** di potenzialità pari a 870 kW;
8. si prende atto della presenza di un impianto definito scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che è soggetto al rispetto dei limiti previsti nel “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio

Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E08:- “Pulivapor a gasolio con potenzialità pari a 2.2 kW”

Durata ore/giorno	1	h/giorno
Durata giorni/anno	48	giorni/anno
Materiale particellare	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4.000	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	650	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

si ritiene che

la ditta **OVAS S.r.l.**, il cui Gestore è il Sig. Biasoli Roberto, con sede legale e impianti siti in via Fondovalle n.29 nel Comune di Solignano (Parma,) debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

**EMISSIONE E01: - “Aspirazione centri di lavoro”
(emissione modificata nella portata)**

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Si prende atto che a servizio dell'unità 79 “Sega a nastro”, che utilizza olio emulsionabile, è installata una cartuccia prefiltro metallica per l'abbattimento delle nebbie oleose.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	30.000	Nm ³ /h
---------------------------	--------	--------------------

Durata ore/giorno	24	h/giorno
Durata giorni/anno	280	giorni/anno
Altezza minima	13	m
Materiale particolare/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E02: - "Aspirazione centri di lavoro, macchine tradizionali, banchi di lucidatura"
(emissione modificata nei tempi di utilizzo)

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particolare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	7.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h/giorno
Durata giorni/anno	280	giorni/anno
Altezza minima	9	m
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E06: - "Aspirazione ricarica muletti elettrici"

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale	1.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	1	h/giorno
Durata giorni/anno	200	giorni/anno
Altezza minima	10	m

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

Il Gestore dovrà comunicare ad Arpae, tramite posta certificata, la messa in esercizio dell'emissione modificata E01 e verificare entro 60 giorni da tale data il rispetto dei limiti imposti. La documentazione analitica dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Controllo.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni **E01 - E02** debbono avere una **periodicità annuale**.

Per l'impianto di cui al punto 8 (emissione E08) del capitolo precedente, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli Organi di Controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	OVAS S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	02742760347
Sede legale:	via Fondovalle n.29, Solignano
Gestore:	Biasoli Roberto

Sede locale impianti:	via Fondovalle n.29, Solignano
Lat:	44 36 44.00 N
Long:	9 58 41.00 E
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Produzione stampi metallici per l'industria vetraria
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di materie materie prime utilizzate ed ausiliarie [t/anno]
Indicatore 2:	Quantità annua di di prodotti [pezzi/anno]
Parametri di esercizio	
giorni/anno funzionamento:	280
Altezza media sbocco emissione:	12 m
Temperatura media emissioni:	ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	2.486 kg/anno

Il Tecnico	La Responsabile del Distretto di Fidenza
Bazzini Cristina	Carini Clara

Documento firmato digitalmente

Sinadoc: 22672/2019

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 29/08/2019 14:48:25 PG/2019/0133866

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoopr@cert.arpae.emr.it

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO ₂)	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Ossidi di azoto (NO _x)	UNI 10878 UNI EN 14792* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO _x)	UNI EN 14791* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385* ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211* UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO ₃)	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H ₂ SO ₄) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H ₃ PO ₄)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.) EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca(NH ₃)	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR,FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m ³	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoprp@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 24/04/2018 16:56:07, PGPR/2018/0008779

Allegato 3

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0075688
DATA: 22/11/2019
OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ditta OVAS Spa nel comune di Solignano

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano


CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0075688_2019_Lettera_firmata.pdf:	Sodano Natalia	BF25A48C136C973AD4B13FF74AF6523C B1D8A0C81319783D15DFB1B3D032FDE6





Agenzia Regionale per la Prevenzione
dell'Ambiente e l'Energia dell'Emilia
Romagna SAC
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Solignano - Settore Tecnico
protocollo@postacert.comune.solignano
.pr.it

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ditta OVAS Spa nel comune di Solignano

In riferimento alla Vostra richiesta di parere pervenute allo scrivente Servizio in data 05.08.2019 Prot. 51360 e al sollecito di espressione di parere Prot. 73766 del 18.11.2019, relativamente all'istanza dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività della ditta OVAS Spa per il sito posto in via Fondovalle n°29:

Preso atto:


- della Relazione tecnica
- dell'aumento della portata dell'emissione E1 da 26.000 a 30.000 Nm³/h
- dell'aumento giornaliero delle ore di funzionamento dell'emissione E2 da 16 h/die a 24 h/die
- della Dichiarazione Atto di Notorietà relativamente alla valutazione di Impatto Acustico

Valutato:

- che verrà eseguita la sostituzione dell'impianto di abbattimento posto a monte dell'emissione E01 con uno a tessuto con profilo metallico a rete e separatore di gocce
- che l'emissione E2 durante il periodo notturno avrà una percentuale di funzionamento più bassa
- che vengono rispettati i limiti relativamente all'impatto acustico
- che alla data odierna non vi sono evidenze di problemi Igienico Ambientali riconducibili a tale attività

non si ravvedono problemi igienico sanitari pertanto per quanto di competenza si esprime

PARERE FAVOREVOLE



Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Luca Grilli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.